

Pubblicato il 23/06/2021

N. 00492/2021 REG.PROV.COLL.  
N. **00207/2019** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca, Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Uffici, 14;

***per il reclamo***

avverso l'inadempimento del commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 152/2020, per l'esecuzione del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con reclamo *ex art.* 114 comma 6, cod. proc. amm., gli odierni ricorrenti lamentano l'inadempimento del commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 152/2020, nella persona del direttore dell'Ufficio X che opera nella Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che di regola procede alla liquidazione dei decreti in materia di legge n. 89/2001), con la quale l'adito Tribunale Amministrativo ha ordinato al Ministero dell'Economia e Finanze (e per

esso in via sostitutiva al commissario) di conformarsi al giudicato derivante dal decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852/2013 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (*ex lege* n. 89/2001) nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

2. Al suddetto commissario *ad acta* in virtù della citata sentenza è stato ordinato, in ipotesi di ulteriore inadempimento del Ministero, di provvedere ad istanza di parte in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

Malgrado la scadenza dei suddetti termini né l'amministrazione né il commissario hanno ad oggi provveduto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute.

3. Chiedono pertanto i ricorrenti che il commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 152/2020 sia sostituito, con nomina in usa vece del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

5. All'udienza camerale del giorno 25 maggio 2021, la causa è passata in decisione.

6. Tanto premesso, giova evidenziare che il commissario *ad acta*:

- è organo del giudice dell'ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale (*ex multis* T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518);

- deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (*ex plurimis* T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108).

7. Ciò considerato la domanda di sostituzione del commissario *ad acta* non può

essere accolta, dovendo il commissario individuato conformemente a quanto disposto dall'art. 5 - *sexies* della legge n. 89 del 2001 e s.m. (cfr., sentenza n. 99/2020), ovvero il dirigente responsabile dell'Ufficio X che opera nella Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che di regola procede alla liquidazione dei decreti in materia di legge n. 89/2001 (cfr., *ex multis*, T.A.R. Umbria, sentenze nn. 167/2019 del 01.04.2019, 105/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019, 110/2019, 112/2019 e 113/2019 del 26.02.2019), portare comunque a termine il proprio doveroso compito.

8. La richiesta sostituzione potrebbe infatti ulteriormente allungare i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria appurato che, seppur con riferimento ad altri ricorsi promossi innanzi all'adito Tribunale Amministrativo, detto dirigente pur se tardivamente ha provveduto ad effettuare il pagamento in vece del Ministero inadempiente.

9. Per quanto precede il reclamo va respinto.

10. Ritiene il Collegio di dover trasmettere gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti, costituendo il ritardo nell'esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo allo stesso commissario ad acta gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale (per i reati di cui agli artt. 328 comma 1, e 650 c.p.) e amministrativo-contabile per danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

11. Considerato che il ritardo in cui si trovano sia l'amministrazione che il commissario nel portare ad esecuzione la sentenza in argomento è dovuto all'elevato numero di analoghe sentenze da eseguire ed alle conseguenti difficoltà anche strutturali di pronta liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n. 89/2001, si rinvencono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio dei giorni 25 maggio 2021 e 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Enrico Mattei**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Potenza**

**IL SEGRETARIO**